

S.P. N. _____/2024

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ
COMUNALE CITROEN BERLINGO TARGATO CY385VM A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE _____**

TRA

Il Comune di Villesse (di seguito "Comodante"), sito in via Roma, n. 16 – 34070 VILLESSE (GO), C.F. 800002350314 (di seguito chiamato Comune), rappresentato dal dott. Lorenzo Rigonat, nato a _____, il _____, C.F. _____, il quale interviene e agisce nel presente atto in nome e per conto del medesimo Comune, nella sua qualità di Responsabile del Servizio/Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, giusto decreto sindacale n. ____ dd. _____

E

_____ (di seguito "Comodatario"), avente sede in _____, alla via _____ n. _____ C.F. _____ iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (n. _____) dal _____, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di Rappresentante Legale, giusto verbale del Direttivo dell'Associazione/Organizzazione _____

PREMESSO CHE

- Il Comune di Villesse è proprietario di un automezzo utilizzato per il trasporto persone modello CITROEN BERLINGO targato CY385VM anno di immatricolazione 11.01.2006 omologato per 5 unità, compreso l'autista;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, l'Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" volta a regolamentare i rapporti tra il Comune di Villesse e l'Associazione/Organizzazione del Terzo Settore, relativamente ai servizi di trasporto sociale a favore di determinate categorie in condizione di svantaggio o fragilità della popolazione, stabilendo altresì che le attività di accompagnamento sociale saranno svolte dall'Associazione/Organizzazione individuata, avvalendosi anche dell'autovettura di proprietà comunale modello CITROEN BERLINGO targato CY385VM anno di immatricolazione 11.01.2006, che sarà messa a disposizione della stessa Associazione/Organizzazione mediante la sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito e secondo quanto in esso previsto;
- Risulta necessario disciplinare, con idoneo contratto di comodato d'uso, l'utilizzo del veicolo comunale, nonché le finalità, i termini e gli obblighi a carico del Comodatario;
- Con la deliberazione sopracitata è stato approvato anche lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito dell'autovettura di proprietà comunale di cui all'oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL COMODATO

Il Comune di Villesse, Comodante, concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione/Organizzazione , Comodatario, che accetta, l'automezzo di proprietà comunale così identificato, idoneo alla circolazione stradale:

Autovettura per trasporto di persone: modello CITROEN - BERLINGO, targa CY385VM, alimentazione: BENZINA - anno immatricolazione 2006 - Km attuali: 114.900, omologato per 5 unità, compreso l'autista

ART. 2 – FINALITÀ ED UTILIZZO

Il veicolo oggetto del comodato dovrà essere utilizzato dal Comodatario per l'esecuzione dei servizi e secondo le finalità espresse nella Convenzione S.P. N. _____ tra il Comune di Villesse e l'Associazione/Organizzazione per la gestione del servizio di trasporto sociale inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, permettendo loro di raggiungere le strutture a carattere assistenziale e sanitario esistenti sul territorio, al fine di fruire dei relativi servizi per il soddisfacimento di bisogni primari, nonché come strumento volto a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, promuovendo l'autonomia della persona a rischio di emarginazione.

La guida del veicolo dovrà essere effettuata solo da personale iscritto all'Associazione, abilitato alla sua conduzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, osservando scrupolosamente la destinazione d'uso e il numero massimo di persone trasportabili.

ART. 3 – DURATA DEL COMODATO

Il comodato d'uso dell'automezzo viene concesso a decorrere dal 1° gennaio 2025 per la durata di quattro anni (analogamente a quanto previsto per la Convenzione stipulata dalle medesime S.P. n. _____/2024) ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti, ove venga rinnovato il suddetto accordo convenzionale.

Resta fermo l'obbligo del Comodatario di restituire il veicolo su semplice richiesta da parte del Comune di Villesse. La restituzione del veicolo è inoltre prevista nell'ipotesi in cui la suddetta Convenzione venga risolta da una delle parti ovvero una di esse receda unilateralmente, venendo meno la finalità di trasporto sociale connessa all'uso del veicolo da parte dell'Associazione/Organizzazione.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione/Organizzazione Comodataria, il Comune di Villesse ha diritto all'immediata restituzione del veicolo, venendo rescisso il presente contratto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il comodato d'uso del mezzo sopra identificato è convenuto a titolo gratuito.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare il veicolo in oggetto con la cura e diligenza "del buon padre di famiglia", servendosene soltanto per l'uso determinato dal contratto e che risulta dalla natura del bene, non potendo destinarlo ad altro uso che non sia quello sopra specificato, avendo cura di mantenerlo in buona efficienza.

L'automezzo è depositato nel garage del cortile interno del Municipio, in via Roma n. 16 e dopo l'utilizzo verrà depositato in tale edificio.

Il Comodatario non potrà apportare al mezzo alcuna modifica, se non previa autorizzazione dell'Ente.

Sono a carico del Comodatario le spese dovute per eventuali sanzioni notificate al Comune di Villesse in conseguenza della circolazione stradale del suddetto bene. Se la sanzione comporta la decurtazione di uno o più punti dalla patente e/o dal CQC, il Comodatario

s'impegna a comunicare prontamente al Comodante il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è stata elevata la sanzione.

L'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito al termine del periodo stabilito contrattualmente e/o al momento della richiesta della parte Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento. All'atto della restituzione il Comodatario ha l'obbligo di restituire il bene ricevuto nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'utilizzazione.

Il Comodatario è tenuto a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario, se ed in quanto imputabile a sua colpa e/o dolo o a fatto colposo e/o doloso del proprio personale volontario.

Il Comodatario risponde nei confronti del Comodante dell'eventuale perdita e/o danneggiamento del predetto veicolo, riconducibili a sua esclusiva colpa e/o dolo, nonché a colpa e/o dolo del proprio personale volontario.

Il Comodatario risponderà, per quanto non coperto dalla polizza assicurativa RCA, dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del trasporto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La parte comodataria non ha la facoltà di concedere, neppure temporaneamente, in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

Rimangono a carico del Comodante le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura nel periodo indicato (ad esempio carburante, lubrificanti, lavaggio, ecc.). Si intendono inoltre a carico del Comodante le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.

Saranno, altresì, a carico del Comodante tutti gli oneri di assicurazione R.C.A. e le verifiche periodiche (tagliandi di controllo) all'automezzo; in quest'ultimo caso però spetta ai volontari dell'Associazione/Organizzazione gestire l'automezzo secondo il corretto adempimento nei tempi obbligati dalle varie scadenze.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO

In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti negli articoli precedenti, il Comodante può chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre all'eventuale risarcimento in caso di danno subito.

ART. 8 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa regionale e nazionale.

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e/o conseguenti al presente atto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico del Comodatario.

La consegna dell'automezzo, unitamente alla carta di circolazione, avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE COMODANTE
COMUNE DI VILLESSE
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
dott. Lorenzo Rigonat

PARTE COMODATARIA
ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
IL PRESIDENTE